

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e Della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale Della Funzione
Pubblica e Del Personale

Servizio 1 -Gestione Giuridica del Personale
Viale Regione Siciliana, 2194 - 00135 Palermo
e- mail giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it.

PROT. N. 48784 DEL 14/06/2024

Circolare: chiarimenti sull'istituto delle ferie e dei permessi retribuiti di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del C.C.R.L. del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art 1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n 10 – Triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 – per il personale neoassunto.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

Al'ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P

LORO SEDI

Le procedure concorsuali avviate dall'Amministrazione per il ricambio generazionale in atto impongono dei brevi chiarimenti relativamente all'applicazione degli istituti contrattuali menzionati nell'oggetto della presente circolare.

Come è noto il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite.

Siffatto periodo, puntualmente disciplinato dall'art 37 della fonte negoziale vigente, varia in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro su cinque o su sei giorni, nonché in relazione all'anzianità di servizio maturata.

In particolare ai sensi del comma 2, della disposizione della fonte negoziale sopra citata, si prevede che *“in caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art 1, comma 1, lettera “a”, della Legge 23 dicembre 1977, n 937”*.

Il successivo comma 3 dispone che *“in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dalla dall’art 1, comma 1, lettera “a”, della Legge 23 dicembre 1977, n 937”*.

Una disposizione specifica è prevista per il personale assunto per la prima volta alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

E, infatti, il comma 4 recita che *“per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 o di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3”*.

E, infine, il comma 5 dispone che *“dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3”*.

Il quadro normativo sopra rappresentato impone un chiarimento in ordine all’espressione utilizzata dal comma 4 rispetto allo status soggettivo di *“dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione”*, nonché sulla nozione stessa di *“pubblica amministrazione”*, che viene in rilievo rispetto alla corretta applicazione dell’istituto contrattuale *de quo*.

In siffatta situazione per *“pubblica amministrazione”* dobbiamo intendere tutti i soggetti espressamente elencati dall’art 1, comma 2 del D.lgs 165/2001.

Ciò detto, dall’esame degli orientamenti applicativi espressi in sede Aran – CIRRS10 - in relazione alla materia di cui trattasi si rileva che, in coerenza alle previsioni di fonte negoziale, si considerano neoassunti *“i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione”*.

Ne consegue che per il dipendente vincitore di un concorso pubblico, assunto per la prima volta nella Amministrazione regionale, il computo delle ferie avviene sulla base delle previsioni di cui al comma 4.

Siffatto personale, *“dopo i tre anni di servizio”*, maturerà le ferie aggiuntive previste dai commi 2 e 3, in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro espletato.

Di converso, se trattasi di dipendente vincitore di concorso pubblico, che abbia già intrattenuto pregresse esperienze lavorative con l’Amministrazione regionale o con altra Amministrazione pubblica, anche di comparto diverso, possono trovare applicazione, in presenza dei presupposti di seguito indicati, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della fonte negoziale.

A tal fine è necessario, in aderenza all’orientamento Aran sopra menzionato, *“tenendo conto della durata dei precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già costituiti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, che il lavoratore abbia prestato servizio per più di tre anni.”*

Per quanto sopra, il dipendente che dovesse trovarsi nelle condizioni sopra esplicitate, potrà presentare apposita istanza al Dipartimento e/o Ufficio di assegnazione, chiedendo l’applicazione del computo delle ferie in conformità alle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

Nella istanza il dipendente dovrà dichiarare, nelle forme e per gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, quanto segue:

- Il datore di lavoro pubblico con cui ha costituito il pregresso rapporto di lavoro;
- La durata temporale del rapporto di lavoro intrattenuto con questa Amministrazione o altra pubblica amministrazione, anche di diverso comparto, specificando se trattasi di rapporto a tempo determinato

e/o indeterminato, nonché il profilo professionale rivestito (ove previsto indicare la famiglia professionale di appartenenza);

- Ove il dipendente abbia prestato servizio per “**più di tre anni**”, attraverso la sommatoria di una pluralità di rapporti di lavoro pregressi, occorrerà specificare, nella relativa istanza, i singoli rapporti di lavoro intrattenuti, con indicazione del termine iniziale e del termine finale;
- Dalla durata del singolo rapporto di lavoro e/o dei diversi rapporti costituiti deve potersi accertare che il lavoratore, prima della costituzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione regionale - a seguito di vincita di concorso pubblico - abbia prestato servizio per più di anni tre , requisito, quest’ultimo, necessario per poter ottenere l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

Sulla istanza presentata il Dipartimento e/o Ufficio di assegnazione, nella propria veste datoriale, espletterà accurata istruttoria, e, ove accertasse i presupposti sopra evidenziati, autorizzerà il computo delle ferie ai sensi delle previsioni contenute nei commi 2 o 3, in ragione dell’articolazione dell’orario di lavoro.

In tal caso sarà cura dei Referenti previsti nei singoli Dipartimenti provvedere ad aggiornare il sistema Start Web, relativamente alla voce “*congedo ordinario*”.

Sulle istanze presentate si procederà, inoltre, ad espletare puntuali controlli in ordine alla veridicità di quanto dichiarato

Infine, non è pleonastico evidenziare in questa sede che nell’anno di assunzione – al pari di quello afferente alla cessazione del servizio – la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La fruizione di mesi superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti mese intero (art 37, comma 7).

Relativamente alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla fonte negoziale vigente occorre dipanare un dubbio interpretativo manifestato da più parti, ossia, se la durata temporale dei suddetti permessi sia direttamente collegata all’evento (*rectius*, costituzione del rapporto di lavoro), oppure , se il loro computo debba subire un riproporzionamento riduttivo rispetto alla data convenzionale di costituzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare.

A tal riguardo, in aderenza agli orientamenti applicativi emersi in sede Aran - RAL 904 - relativamente alla questione in esame, emerge chiaramente che il loro computo non subisce nessun riproporzionamento riduttivo rispetto alla data convenzionale di costituzione del rapporto di lavoro, “*sul presupposto che la loro fruizione, nel monte ore complessivo previsto, è direttamente collegata all’evento*”.

In altri termini il numero delle ore previsto per la fruizione dei c.d permessi retribuiti previsti dalla fonte negoziale (artt. 40, 41, 43 e 44) è stabilito in misura fissa per anno direttamente dal C.C.R.L, senza prevedere la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione degli stessi.

Pertanto, “*per queste tipologie di permessi – previsti sia dalla fonte negoziale che da quella legislativa - non si deve procedere ad alcun riproporzionamento riduttivo anche per il dipendente assunto nel corso dell’anno* (Aran – CFL88a).

In ragione di ciò sarà cura del Servizio 8 di questo Dipartimento apportare le necessarie modificazioni tecniche al Sistema Start Web, relativamente alle voci che prevedono i permessi di cui sopra, per tutti i dipendenti assunti nel corso dell’anno , nell’ambito delle procedure concorsuali in espletamento, attuali e future.

Il Dirigente del Servizio 1
G.G. Palagonia

Il Dirigente Generale
C. Madonia